

Prot. n.436/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 25 Novembre 2013

Oggetto: **SISTRI – Sistema di tracciabilità dei rifiuti – Circolare Ministeriale n. 1 del 31 ottobre 2013**

Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI opererà esclusivamente per i rifiuti speciali pericolosi e i produttori di detti rifiuti saranno obbligati ad utilizzare il SISTRI dal 3 marzo 2014

Informiamo le imprese interessate che il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante all'art. 11 norme relative all'avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è stato convertito con modifiche con la Legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013, n. 255.

Al contempo il Ministero dell'Ambiente ha diramato la Circolare, n. 1 del 31 ottobre 2013, con la quale fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione del Decreto Legge.

Nel rimandare al testo della Circolare Ministeriale (allegata alla presente circolare e disponibile sul sito web www.sistri.it), si riporta di seguito una sintesi delle nuove disposizioni.

* * *

Soggetti obbligati

Si conferma che l'utilizzo del SISTRI è obbligatorio per la produzione e gestione dei rifiuti speciali pericolosi, mentre rimane facoltativo per quelli non pericolosi. Sono soggetti in particolare gli enti e le imprese che:

1. sono produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
 2. costituiscono nuovi produttori di rifiuti pericolosi, dove per "nuovi produttori" si intendono coloro che "sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi", e per i quali l'iscrizione è dovuta sia nella categoria gestori che in quella produttori;
 3. raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (la circolare chiarisce che con la locuzione "trasporto a titolo professionale" si intende il trasporto conto terzi);
 4. in caso di trasporto intermodale, ricevono in affidamento i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (le modalità di applicazione del SISTRI al trasporto intermodale saranno comunque definite con appositi decreti);
 5. effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali;
 6. effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali.
- Ulteriori eventuali categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI saranno individuate da appositi Decreti Ministeriali.

Qualora un'impresa intenda aderire a titolo volontario al SISTRI deve comunicarlo al gestore del sistema, utilizzando una apposita modulistica non ancora disponibile alla data di questa circolare, e può comunque ritirare l'adesione in qualsiasi momento.

Date di avvio

Sono confermate le date di avvio del sistema:

- **1° ottobre 2013** per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
- **3 marzo 2014** per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli che stoccano detti rifiuti nel sito di produzione a fronte di autorizzazioni per operazioni D15 o R13; per quanto sopra detto in merito al trasporto, questa data vale anche per chi effettua il trasporto dei propri rifiuti pericolosi.

Per i gestori di rifiuti urbani pericolosi è invece prevista una fase di sperimentazione che prenderà avvio dal 30 giugno 2014, con modalità che saranno stabilite da apposito decreto.

Periodo transitorio

Modalità di gestione dei rifiuti

- Fino al 3 marzo 2014 la gestione dei rifiuti tramite SISTRI avviene con le modalità previste per il caso di produttori non obbligati ad iscriversi al SISTRI (D.M. 52/2011, art. 14, comma 1). Il produttore di rifiuti pericolosi deve comunicare al trasportatore i dati che consentono a quest'ultimo di compilare la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Due copie cartacee della scheda saranno firmate dal produttore del rifiuto e dal trasportatore: una rimarrà presso il produttore, che deve conservarla per 5 anni, l'altra accompagnerà il trasporto fino a destinazione, dove il gestore dell'impianto la firmerà dopo aver annotato data e ora di consegna e ne stamperà una nuova copia completa da trasmettere al produttore. Se il trasportatore fosse temporaneamente impossibilitato ad utilizzare il SISTRI la scheda sarà compilata in sua vece dal destinatario.
- Nei primi 10 mesi a decorrere dal 1° ottobre 2013, e dunque fino al 1° agosto 2014, continuano ad applicarsi le regole preesistenti al SISTRI in materia di registri, formulari per il trasporto e denuncia la catasto dei rifiuti, con le relative sanzioni.

Sanzioni

- Le sanzioni per inadempienze in materia di SISTRI (artt. 260-bis e 260-ter del D.Lgs. 152/2006) si applicano a partire dal 1° agosto 2014.

Si segnala infine che nonostante queste nuove disposizioni il SISTRI non ha certamente ancora assunto un veste definitiva, come peraltro riconosce la stessa Circolare Ministeriale che ammette esplicitamente la possibilità di proroghe della scadenza del 3 marzo 2014 "per definire le opportune semplificazioni". Gli uffici, come di consueto, rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)